

Norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore.

D.P.R. 5 agosto 1966 - n. 1214

Art. 1 - Stazioni di radioamatori

Vedasi l'art. 330 del D.P.R. 29 marzo 1973 - n. 156

(sopra)

Art. 2 - Patente di operatore per stazione di radioamatori

Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore di cui al successivo art. 4, è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al successivo articolo 3.

Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse e coloro che per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati siano giudicati idonei.

Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore redatte in carta da bollo e contenenti le generalità del richiedente debbono essere fatte pervenire al Circolo delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed il 30 settembre accompagnate dai seguenti documenti:

- a) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata;
 - b) una marca da bollo del valore prescritto;
 - c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido contenente le generalità ed il domicilio del richiedente;
- Tale documento può essere anche esibito in visione personalmente dal richiedente stesso.

I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli esami.

Analoghi domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 3 - Esami

Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal Direttore del Circolo che assumerà le funzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto della Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.

Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di appartenenza.

Gli esami consisteranno:

- in una prova scritta per la quale sono concesse tre ore di tempo su un questionario composto da una o più domande sulle questioni tecniche legislative regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici internazionali secondo il programma di cui all'Allegato 1;
- in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto.

Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 per la parte applicabile.

Durante la prova scritta non è consentita la consultazione di alcun testo o pubblicazione.

Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovrà essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare.

Gli elaborati di esame saranno conservati per almeno sei mesi agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 4 - Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore.

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il parere del Consiglio di amministrazione ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

La concessione è attestata per i singoli dal rilascio della licenza di radioamatore.

Le licenze sono di tre classi corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 W.

Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore redatte in carta da bollo devono essere fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle

telecomunicazioni - Direzione centrale dei Servizi radioelettrici (con il decentramento amministrativo tale norma è stata modificata: vedasi a pag. 12) e devono contenere i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita domicilio e per i minori che abbiano superato il 16° anno, nome di chi esercita la patria potestà;
- 2) indicazione precisa della sede dell'impianto che deve essere installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello stabilimento militare per i militari in servizio permanente che abbiano ottenuto apposto nulla osta dell'autorità militare;
- 3) indicazione della classe di licenza richiesta.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;
- b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio di cui al successivo art. 7;
- c) per i minori di anni ventuno (ora l'età è stata spostata a 18 anni) dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorità da parte di chi esercita la patria potestà di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore;
- d) certificato di residenza o attestazione delle competenti autorità dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del richiedente;
- e) per i militari in servizio permanente che intendano installare la stazione in uno stabilimento militare il nulla osta della competente autorità militare;
- f) una marca da bollo del valore prescritto;

Art. 5 - Rilascio della concessione.

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana (2);
- 2) età non inferiore agli anni 16;
- 3) buona condotta morale e civile;
- 4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2;
- 5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa.

La concessione non può essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato per diserzione in tempo di guerra per delitti connessi con abusi nella attività di radioamatore ancorché sia intervenuta sentenza di riabilitazione o comunque siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto colposo salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

La concessione non sarà accordata inoltre a chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza a chi sia stato sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza a colui al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune finché durino gli effetti dei relativi provvedimenti.

La concessione non sarà neppure accordata a chi sia rappresentante di Stati esteri di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque in rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese straniere (3).

La concessione potrà essere negata quando ostino ragioni tecniche e quando per giustificati motivi il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.

Il diniego dovrà essere in ogni caso motivato.

I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertati d'ufficio dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Art. 6 - Concessioni speciali

Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore possono essere accordate:

- 1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado statali o legalmente riconosciuti escluse le scuole elementari che ne facciano domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione il quale attesterà la qualifica della scuola o dell'istituto;
- 2) a scuole e corsi di istruzione militare.

Nei casi di cui sopra deve essere nominato un operatore responsabile dell'esercizio della stazione di età non inferiore agli anni 21 il quale deve essere munito della patente di operatore e degli altri requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio della concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore.

Art. 7 - Canoni di esercizio

Tassa di concessione governativa

L'efficacia delle licenze di radioamatore è subordinata al versamento del canone annuo di esercizio.

Omissis

Il canone annuo di esercizio è di L. 3000 (tremila) per la prima tassa di licenza di L. 4000 (quattromila) per la seconda Casse e di L. 6000 (seimila) per la terza Casse.

Le attestazioni di versamento dei tributi suddetti devono essere rimesse al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il quale provvederà all'invio agli interessati della marca annuale di convalida della licenza.

In caso di mancato versamento dei tributi stessi l'efficacia della licenza rimane sospesa fino alla data del versamento. Qualora questo venga effettuato posteriormente al 30 giugno il canone di concessione è ridotto alla metà.

I canoni di esercizio saranno integralmente acquisiti al bilancio di entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 8 - Nominativo

A ciascuna stazione di radioamatore sarà assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sarà riportato sulla licenza e non potrà essere modificato che dal Ministero medesimo.

Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche è fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo riceventi da parte dei propri iscritti.

Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche dal Direttore del Circolo che assumerà le funzioni di presidente, da un funzionario postale telefonico esperto radiotecnico da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.

Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di appartenenza.

(Omissis)

Abbiamo riportato quelle parti del Decreto P.R. 5 agosto 1966 - n. 1214 - che più riguardano coloro che sono interessati al conseguimento di patente e licenza. Le successive parti delle disposizioni legislative riguardano più particolarmente coloro che già sono titolari di licenza di radioamatore e precisamente:

Art. 9 - Norme tecniche

Art. 10 - Norme di esercizio

Art. 11 - Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso

Art. 12 - Sanzioni amministrative

Art. 13 - Validità della concessione - Rinnovi

Art. 14 - Sospensione dell'attività dei radioamatori. Autorizzazione allo svolgimento dei collegamenti speciali.

Art. 15 - Sospensione, decadenza, revoca concessione.

Art. 18 - Controllo sulle stazioni.

Art. 17 - Duplicazione.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali.